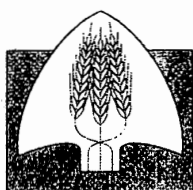


ALLEGATO 2



COLDIRETTI

**AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI
XIII Commissione Permanente
(Agricoltura)**

*Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
zootecniche*

5 febbraio 2009

La legge 157/92 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* ha rappresentato indubbiamente un buon compromesso tra le istanze provenienti dal mondo ambientalista, venatorio e dell'agricoltura.

L'esigenza di conciliare il diritto a produrre con quello di garantire la tutela dell'ambiente induce a perseguire un modello di sviluppo sostenibile, all'interno del quale la pratica del prelievo venatorio, se esercitata secondo precise modalità, si presenta come un'attività a carattere culturale, sociale ed economico che partecipa validamente alla valorizzazione del patrimonio naturale e contribuisce all'equilibrio tra la fauna, gli ambiti naturali e le attività umane.

Resta, invece, un aspetto di centrale importanza, tuttora irrisolto, quello dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle imprese agricole che, proprio a causa dell'inadeguatezza degli strumenti posti in atto dalla l. 157/92, determina una fase di aperto contenzioso tra agricoltori ed enti competenti alla tutela ed alla gestione della fauna selvatica con gravi ripercussioni anche sulle relazioni con le associazioni ambientaliste e quelle venatorie.

Non solo, infatti, le misure di prevenzione contemplate nella legge non hanno prodotto i risultati sperati, ma neanche il ricorso agli abbattimenti selettivi dimostra adeguata efficacia. Il risultato è che attualmente i danni in Italia causati dalla fauna selvatica secondo una stima (sicuramente insufficiente) basata su precedenti dati Eurispes, ammontano a circa 70 milioni di euro/anno, gravando sui bilanci di regioni, province ed enti parco tenuti all'erogazione degli indennizzi.

Si ritiene, pertanto, essenziale che, nel modificare la legge 157/92, qualora non risultino efficaci le misure di prevenzione e gli strumenti ordinari di gestione della fauna selvatica, si ricorra a mezzi straordinari senza escludere anche il ricorso alle ordinanze dei Prefetti. L'obiettivo è quello di esercitare il controllo faunistico inteso come attività di contenimento numerico, di allontanamento e di eradicazione della fauna che si renda necessaria per il soddisfacimento di un primario interesse pubblico.

In particolare, il problema più sentito è costituito dalla presenza, in forte soprannumero, di cinghiali, ma il richiamo va anche ad altre specie c.d. *problematiche* tra le quali rivestono

particolare importanza la nutria, lo storno e il piccione domestico inselvaticato.

Con particolare riferimento ai cinghiali, che costituiscono un problema specifico, se non una vera emergenza per le imprese agricole, si rendono necessarie delle norme quadro e l'occasione della riforma della l. n. 157 cit. sembra la più propizia.

Oltre alle misure di controllo numerico, al fine di evitare la presenza in soprannumero di tale specie sarebbe opportuno che i piani faunistico venatori stabilissero una delimitazione del territorio per aree, al fine di individuare fasce per così dire di *tolleranza* della presenza di cinghiali a seconda della destinazione d'uso e della vocazione delle suddette aree. In particolare, sarebbe opportuno prevedere:

- 1) aree a prevalente destinazione agricola in cui non è ammessa la presenza di cinghiali;
- 2) aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambienti naturali in cui è tollerata una bassa densità di cinghiali;
- 3) aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è consentita una maggiore presenza degli stessi.

Alle Regioni dovrebbe essere, quindi, concessa la facoltà di stabilire limiti di densità diversi da quelli indicati, tenuto conto delle specifiche condizioni locali e sentito il parere dell'ISPRA. I limiti di densità stabiliti dovrebbero essere, altresì, garantiti ricorrendo a specifiche misure di prevenzione nonché quando queste siano inefficaci, all'abbattimento selettivo o alle misure di controllo faunistico che, vale la pena di ripetere, non sono assimilabili all'esercizio venatorio.

Sotto questo profilo, può essere valorizzato anche il contributo che le imprese agricole possono dare alle attività di manutenzione e miglioramento ambientale, partecipando a specifiche operazioni di messa in opera di trappole ed altri strumenti di controllo. E' importante, quindi, che siano promosse apposite convenzioni tra imprese agricole ed enti pubblici, inclusi (o da assimilare) gli Ambiti Territoriali di Caccia, per lo svolgimento delle attività sopra menzionate in osservanza di quanto disposto dagli artt. 14 e 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, "*Orientamento e modernizzazione del*

settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

E' importante segnalare, comunque, come lo strumento del risarcimento si sia rivelato inadeguato a coprire i danni subiti dalle imprese agricole, in quanto nella maggior parte dei casi, anche a causa dell'inadeguatezza delle risorse pubbliche disponibili, il danno è sottostimato e si tratta più propriamente di un indennizzo insufficiente.

D'altra parte, la mancata costituzione delle aree contigue previste dall'art. 32 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 *legge quadro sulle aree protette* accresce le difficoltà di gestione e accentua i conflitti. Il problema dei danni da fauna selvatica dovrebbe essere risolto, con la previsione di protocolli d'intesa tra l'Ente gestore del Parco, le Regioni e le Province – salvo l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato o delle Regioni – che disciplinino il risarcimento in modo tale che le imprese agricole non solo percepiscano l'indennizzo al pari di quelle situate al di fuori del perimetro delle aree contigue dello stesso, ma lo ricevano anche in egual misura.

Un aspetto che non viene mai considerato in materia di risarcimento dei danni è costituito, ancora, dal fatto che a fronte della esiguità dei finanziamenti regionali, non si prevede mai un ordine di priorità rispetto ai soggetti beneficiari dei risarcimenti, quando questi, invece, dovrebbero essere concessi ai soli *imprenditori agricoli professionali* di cui al d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38*. In assenza di delimitazioni dei soggetti beneficiari, l'estensione del beneficio dell'indennizzo ad una pluralità di soggetti, in considerazione della limitatezza dei bilanci regionali per tali tipologie di intervento, rischia di penalizzare coloro che esercitano un'attività economica a titolo professionale.

Infine, un capitolo interessante da valutare è quello delle assicurazioni come strumento alternativo rispetto a quello del risarcimento, proponendo un sistema incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione nel Fondo di Solidarietà Nazionale per le calamità naturali.

ALLEGATO 3

Quadro di quantificazione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche

(Regione Lombardia)

QUANTIFICAZIONE DANNI riepilogo regionale 2007

PROV.	SPECIE	Cinghiale	Capriolo	Cervo	Camoscio	Stambecc.	Lepre Coniglio Muntjac	Storno Merlo	Corvidi	Passeri	Tortora	Piccone	Cormorano	Gabbiano	Anatidi Rallidi	Ardelli	Volpe	Nutria	altro	TOT.
BG a.l.c.	N°	63	1				4		5	3		1							1	78
	Quantif.	19.145,24	217,00				833,15		1.395,28	360,34		106,48							189,00	22.226
	Indennizzo	19.145,24	217,00				833,16		1.395,28	360,34		106,48							189,00	22.226,48
BG c.a.	N°	17																		17
	Quantif.	4.880,32																		4.880
	Indennizzo	4.880,32																		4.880,32
BG oasi	N°	2																		2
	Quantif.	254,88																		255
	Indennizzo	255																		254,88
BG z.f.c.	N°	1					3		2	2		1								9
	Quantif.	172,84					1.522,10		2.339,75	277,38		495,00								4.807
	Indennizzo	172,84					1.522,10		2.339,75	277,38		495,00								4.806,87
BS a.l.c.	N°	72					8	184	98	176		9					1	37	1	687
	Quantif.	15.179,20					891,09	45.197,26	30.243,35	27.652,50	574,00	1.710,80						10.220,84		131.778,84
	Indennizzo	14.312,95					891,09	44.405,26	30.153,53	27.652,50	574,00	1.710,80						8.792,28		128.802,19
BS c.a.	N°	155		12					8										2	183
	Quantif.	31.888,82		1.187,30					1.198,80										80,50	38.841,42
	Indennizzo	30.904,60		1.097,10					1.081,60										1.888,00	34.789,60
BS oasi	N°																	1		1
	Quantif.																	108,00		108,00
	Indennizzo																	108,00		108,00
BS z.f.c.	N°						2	3	1			1						5		12
	Quantif.						148,47	1.016,00	233,80									1.215,20		2.611,27
	Indennizzo						148,47	1.016,00	233,80									1.215,20		2.611,27
CR a.l.c.	N°						8	1	20										1	36
	Quantif.						10.547,20	1.489,60	65.737,10										2.340,15	80.124,35
	Indennizzo						6.739,90	659,53	47.120,90										1.842,84	58.169,87
CR c.a.	N°																			0
	Quantif.																			0,00
	Indennizzo																			0,00
CR oasi	N°								1											1
	Quantif.								1.000,95											1.000,95
	Indennizzo								750,95											750,95
CR z.f.c.	N°						20		10											30
	Quantif.						37.730,08		40.898,00											78.728,08
	Indennizzo						30.375,25		37.818,77											67.594,02
CO a.l.c.	N°						1		4			8								13
	Quantif.						8.792,70		8.722,80			119.590,95								137.106
	Indennizzo						7.185,39		7.128,09			8.773,83								24.087,11
CO c.a.	N°	35		2																37
	Quantif.	30.155,76		1.650,00																31.704
	Indennizzo	24.848,23		1.288,88																26.917,09
CO oasi	N°																			0
	Quantif.																			0,00
	Indennizzo																			0,00
CO z.f.c.	N°																			0
	Quantif.																			0,00
	Indennizzo																			0,00
LC a.l.c.	N°								1										1	2
	Quantif.								1.170,00										290,00	1.420,00
	Indennizzo								1.170,00										200,00	1.370,00
LC c.a.	N°	2	3	3				1	1											10
	Quantif.	300,00	1.240,00	1.200,00				300,00	300,00											3.340,00
	Indennizzo	300,00	1.240,00	470,00				300,00	300,00											2.810,00
LC oasi	N°			3																3
	Quantif.			1.410,00																1.410
	Indennizzo			1.410,00																1.410,00
LC z.f.c.	N°																			0
	Quantif.																			0,00
	Indennizzo																			0,00
LO a.l.c.	N°								2,00									119,00	2,00	123
	Quantif.								2.019,00										126.421,75	138.154,04
	Indennizzo								799,80									18.584,82	1.001,21	20.485,93
LO c.a.	N°																			0
	Quantif.																			0,00
	Indennizzo																			0,00

ALLEGATO 4



PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE RISORSE AMBIENTALI
servizio caccia e pesca

**REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E
INSELVATICHITA, DELLE FORME DOMESTICHE DI SPECIE
SELVATICHE E DELLE FORME INSELVATICHITE DI SPECIE
DOMESTICHE**

Articolo 1– PRINCIPI

1. La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modificazioni, intende esercitare il controllo della fauna selvatica ed inselvatichita, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, avvalendosi anche di operatori qualificati e selezionati.

Articolo 2 – FINALITA'

1. La Provincia intende intervenire, in maniera efficace ed in tempi ristretti, per arginare gli ingenti danni che talune specie di animali provocano al patrimonio agricolo, silvicolo, boschivo, lacustre e fluviale, nonché ad altre specie di fauna di interesse conservazionistico o venatorio, limitandone il più possibile il danno arrecato.
2. La Provincia intende, altresì, contenere gli oneri che ne deriverebbero con un intervento diretto.

Articolo 3 – ELENCO DELLE SPECIE

Rientrano nelle finalità del regolamento le seguenti specie animali: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), Volpe (*Vulpes vulpes*), Cinghiale (*Sus scrofa*), Nutria (*Myocastor coypus*), Scoiattolo grigio "americano" [*Sciurus carolinensis*] (International Union For Nature Conservation 2000 e decisione CE 98/42) e ogni altra specie, purché esclusa da quella particolarmente protetta e che, comunque, arreca danni al patrimonio agricolo, silvicolo, boschivo, faunistico, lacustre e fluviale.

Articolo 4 - OPERATORI QUALIFICATI: REQUISITI

1. Per diventare operatori qualificati sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) avere la residenza in uno dei comuni della provincia di Sondrio o in uno dei comuni ricadenti in province confinanti con quella di Sondrio;
 - b) essere iscritti in uno dei comprensori alpini di caccia della provincia di Sondrio;
 - c) essere in possesso di assicurazione per copertura danni a persone, animali e cose, oltre che nei confronti di sé stessi durante il periodo di caccia; tale

assicurazione ha validità per le operazioni di controllo debitamente autorizzate dalla Provincia, anche per operazioni al di fuori del periodo di caccia;

d) non aver avuto, negli ultimi cinque anni, sanzioni di natura civile, penale e amministrativa che abbiano comportato una sospensione superiore a una giornata nell'ambito delle attività di esercizio venatorio.

Articolo 5 – OPERATORI QUALIFICATI: PROCEDURE FORMATIVE

1. Gli operatori qualificati devono frequentare un corso di formazione organizzato dalla Provincia e devono superare un esame finale scritto davanti a una commissione, nominata dal Presidente della Provincia e composta da tre esperti in materia faunistico venatoria, secondo le modalità di valutazione contenute in apposita determinazione dirigenziale.
2. gli operatori qualificati che durante le operazioni di controllo selettivo intendono utilizzare la carabina e il combinato, qualora autorizzati, devono altresì sostenere, una prova pratica di tiro presso il poligono per ottenere l'abilitazione all'impiego. La durata di validità della prova è di due anni a far data dal giorno dell'effettuazione.
3. Sono riconosciuti, in qualità di operatori qualificati per il controllo della fauna selvatica e inselvatichita, i tecnici faunistici e gli esperti che vengono incaricati dalla Provincia, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 4, nonché di licenza di porto di fucile anche per uso caccia. Sono riconosciuti, in qualità di operatori qualificati anche gli ex agenti di polizia provinciale o guardie venatorie che sono stati alle dipendenze della Provincia di Sondrio per almeno 10 anni, purché in possesso, ad oggi, del porto di fucile anche per uso caccia.
4. Le iscrizioni ai corsi sono raccolte dai comprensori alpini di caccia, secondo i numeri previsti, in accordo con la Provincia.

Articolo 6 – ALBO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Provincia istituisce l'albo degli operatori qualificati; nell'albo saranno riportati i seguenti dati dell'operatore qualificato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e mobile, numero di fax, porto d'armi anche per uso caccia (con relative annotazioni), tipo di armi da caccia impiegate o che si intende impiegare, interventi eseguiti per il controllo delle specie selvatiche ed inselvatichite e ogni notizia utile, necessaria per garantire una buona gestione dell'albo.
2. Le notizie raccolte sono coperte dalle disposizioni di legge vigenti sulla privacy.

Articolo 7 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

1. Ad ogni operatore qualificato la Provincia rilascerà:
 - a) una copia del regolamento di disciplina del controllo della fauna selvatica ed inselvatichita; l'interessato, al momento del ritiro, apporrà la propria firma in calce, che lo impegna all'osservanza scrupolosa ed attenta delle norme ivi contenute;
 - b) un tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato con sé per essere esibito, qualora richiesto; il tesserino, del tipo pieghevole, ha dimensioni di cm 6,50 x cm 9,00 ed avrà le seguenti caratteristiche:

OBBLIGHI DELL'OPERATORE 1) Il controllo della fauna selvatica e inselvaticita non è un'azione di caccia, ma un intervento necessario di pubblica utilità; 2) gli interventi sono disposti solo dalla Provincia; 3) gli interventi si attuano, ove possibile, congiuntamente al personale della Provincia; 4) l'operatore deve attuare in modo scrupoloso e attento le operazioni che gli vengono impartite; 5) l'operatore non deve intraprendere azioni e interventi di carattere personale; 6) l'operatore deve avere un abbigliamento e un'attrezzatura adeguati alla circostanza; 7) l'operatore non deve sparare se non è certo della propria e dell'altrui incolumità; in caso di dubbio è fatto obbligo di non sparare.	 PROVINCIA DI SONDRIO SETTORE RISORSE AMBIENTALI Servizio caccia e pesca Controllo della fauna selvatica e inselvaticita, articolo 41 L.R. 16 agosto 1993 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni Tessera di riconoscimento n.....
--	---

<i>Fotografia formato tessera</i> nome..... cognome..... nato a il residente a Vian. <i>firma dell'interessato</i>	Il Sig., iscritto all'albo degli operatori qualificati, è autorizzato dalla Provincia di Sondrio a esercitare il controllo della fauna selvatica ed inselvaticita, delle forme domestiche delle specie selvatiche e delle forme inselvaticite delle specie domestiche, nei c. a. di caccia di Chiavenna, Morbegno, Sondrio, Tirano e Alta Valtellina, secondo i criteri fissati nel regolamento. IL DIRIGENTE Sondrio,
--	--

Articolo 8 – IMPIEGO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

1. Rientrano tra i compiti dell'operatore la partecipazione ai censimenti delle specie oggetto di controllo, la collaborazione per l'attuazione di metodi dissuasivi, nonché la partecipazione al controllo selettivo diretto.
2. La richiesta di intervento degli operatori qualificati, da parte della Provincia, può essere fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica che dovrà essere recapitata all'interessato almeno 24 ore prima dell'intervento.
3. In caso di urgenza, la Provincia può anticipare la richiesta di intervento mediante avviso telefonico con contestuale invio di comunicazioni scritte; l'operatore qualificato deve partecipare all'intervento a seguito della richiesta telefonica e comunque dovrà giustificare la sua impossibilità sempre mediante comunicazione scritta corredata da giustificati motivi.
4. La Provincia, di norma, predisporrà gli interventi sul territorio in giorni prefestivi e festivi, al fine di facilitare la più ampia partecipazione degli operatori qualificati, nelle aree di intervento previste negli appositi provvedimenti amministrativi, in collaborazione con i comprensori alpini di caccia.

Articolo 9 – COMPORTAMENTO DELL'OPERATORE DURANTE GLI INTERVENTI

1. L'operatore qualificato è tenuto a ottemperare ai seguenti obblighi:
 - a) il controllo della fauna selvatica e inselvatichita non è un'azione di caccia, ma un intervento necessario e di pubblica utilità;
 - b) gli interventi sono disposti solo dalla Provincia;
 - c) gli interventi si attuano in collaborazione al personale della Provincia.
2. Al fine di razionalizzare gli interventi sul territorio e per realizzarli in piena sicurezza, occorre che l'operatore qualificato osservi le seguenti prescrizioni:
 - a) attui in maniera scrupolosa e attenta le operazioni che gli vengono impartite dal personale della Provincia o da persone incaricate dalla medesima Amministrazione;
 - b) non intraprenda azioni ed interventi di carattere personale;
 - c) abbia un abbigliamento e attrezzatura adeguati alla circostanza;
 - d) non spari se non è certo della propria e dell'altrui incolumità, in caso di dubbio è fatto obbligo di non sparare.

Articolo 10 – COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DEI CAPI ABBATTUTI

1. Al termine delle operazioni sul territorio l'operatore qualificato o il singolo impegnato nelle operazioni di trappolaggio autorizzate, ha l'obbligo di compilare, d'intesa con gli altri operatori, le schede relative agli abbattimenti effettuati, che dovranno essere consegnate dal rilevatore alla Provincia, nei tempi e nei modi indicati per ogni specie nelle allegate schede.

Articolo 10 Bis – COMPETENZE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE AMBIENTALI

1. Spettano al settore risorse ambientali e per esso al suo dirigente:
 - a) dare attuazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione attraverso il coinvolgimento del responsabile del servizio caccia e pesca e degli operatori qualificati;
 - b) predisporre e aggiornare l'elenco delle specie, di cui al precedente articolo 3);
 - c) presiedere la commissione d'esame di cui al precedente articolo 5 ;
 - d) rilasciare i tesserini di riconoscimento agli operatori qualificati;
 - e) formulare i richiami scritti per gli operatori qualificati e informare l'interessato qualora decaduto dall'incarico;

f) condurre le procedure d'asta per la vendita del cinghiale, secondo le metodologie contenute al punto 3) dell'articolo 16.

Articolo 11– COMPETENZE DEL SERVIZIO CACCIA E PESCA

1. Spettano al servizio caccia e pesca della Provincia e per esso al suo responsabile, i seguenti compiti:
 - a) realizzare i corsi per gli operatori qualificati, avvalendosi anche di professionalità individuate all'interno della Provincia, nonché con professionisti esterni all'amministrazione;
 - b) istituire e tenere aggiornato l'albo degli operatori qualificati;
 - c) predisporre e tenere aggiornati i tesserini di riconoscimento;
 - d) predisporre le procedure organizzative degli operatori qualificati, anche in relazione agli interventi operativi diurni e notturni, ivi compresa la dotazione del tipo di arma da impiegare e delle relative munizioni;
 - e) sovrintendere e dirigere, anche con azioni di partecipazione diretta, l'attività degli operatori qualificati, negli interventi di controllo selettivo della fauna selvatica di cui al precedente articolo 3, sia diurno che notturno;
 - f) informare per iscritto i comprensori alpini di caccia degli interventi programmati sul territorio;
 - g) informare per iscritto, per posta interna o a mezzo fax il Corpo di Polizia Provinciale degli interventi programmati sul territorio che diventano immediatamente esecutivi per l'eradicazione del Cinghiale e per il controllo selettivo del Cormorano, mentre per tutte le altre specie la comunicazione deve avvenire con un preavviso di almeno 1 settimana;
 - h) predisporre nei casi e con le modalità previsti al successivo articolo 15, la fornitura di munizioni, predisponendone gli atti di competenza;
 - i) verificare l'avvenuta prova di tiro biennale prevista al precedente articolo 5, accertandone l'esito conseguito, tramite certificazione rilasciata dal poligono di tiro;
 - l) organizzare e sovrintendere al corretto utilizzo del visore notturno di avvistamento e di puntamento, del faro, degli ausiliari e delle radio ricetrasmittenti previsti ai successivi articoli, 14 ter, 14 quater e 14 quinquater;
 - m) ricevere le richieste degli operatori per il possesso delle specie di animali selvatici elencate nel punto 1) del successivo articolo 16;
 - n) tenere e aggiornare progressivamente il registro di tutte le operazioni eseguite, compreso il registro di carico e scarico delle munizioni;
 - o) informare il dirigente del settore risorse ambientali e i comprensori alpini di caccia sui programmi operativi e risultati conseguiti;
 - p) elaborare i dati quantitativi e qualitativi degli abbattimenti, informandone l'Amministrazione, la Regione Lombardia, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (I.N.F.S.), nonché i comprensori alpini di caccia.

Articolo 12– COMPETENZE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Spetta al corpo di polizia provinciale e per esso al suo comandante l'attività di controllo e di vigilanza della corretta applicazione delle norme del presente regolamento e di segnalazione di situazioni per le quali occorre intervenire.

Articolo 13– DECADENZA DALL'ALBO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

1. Il venir meno di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 4 è motivo di cancellazione dall'albo. Produce, altresì, la cancellazione dall'albo il verificarsi di uno dei sotto elencati casi:
 - a) il rifiuto consecutivo a partecipare a interventi programmati sul territorio al 2° invito scritto, senza addurre giustificate motivazioni;

- b) il rifiuto consecutivo a partecipare a interventi urgenti sul territorio al ricevimento del 3° avviso, senza addurre giustificate motivazioni;
 - c) il rifiuto a sottoporsi a controllo da parte degli organismi preposti alla vigilanza;
 - d) il comportamento difforme dalle direttive avute durante gli interventi sul territorio;
 - e) lo svolgimento di azioni diverse da quelle per le quali si è stati chiamati a intervenire;
 - f) l'utilizzo di armi diverse da quelle previste al successivo articolo 14.
2. Per i casi contemplati alle lettere c), d), e), f) viene disposta l'immediata cancellazione dall'albo.

Articolo 14— ARMI

1. La Provincia non affida, se non al proprio personale, armi di proprietà per le finalità di cui al presente regolamento.
2. Gli operatori qualificati partecipano agli interventi di controllo con proprie armi, in buono stato d'uso, regolarmente denunciate.
3. Le armi a canna rigata devono essere di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
4. Di norma le armi a canna liscia devono essere di calibro 12; per casi particolari è consentito l'utilizzo di fucili con calibro 16 e 20.
5. Per le armi a canna liscia è consentito l'utilizzo di cartucce a pallini con Ø massimo di 4,0 mm e di cartucce a palla unica per la sola caccia al cinghiale.
6. Per l'abbattimento della Cornacchia grigia, della Cornacchia nera, del Cormorano, della Nutria e della Volpe, è inoltre consentito l'utilizzo:
 - del fucile a canna liscia con munizione spezzata;
 - della carabina con calibro non superiore a 6,0 mm (.243);
 - della carabina con calibro fino a 6,5 mm (.264), limitatamente per l'abbattimento della Volpe e solo in casi particolari.
7. Per l'abbattimento del Cinghiale è inoltre consentito l'utilizzo:
 - della carabina solo se di calibro pari o superiore a 6,0 mm (.243);
 - di fucile combinato con canna rigata di calibro pari o superiore a 6,0 mm (.243) e con canna liscia di calibro 12.

Articolo 14 Bis— UTILIZZO DELLA CARABINA

1. L'utilizzo della carabina e del combinato è consentito solamente a coloro che sostengono, con cadenza biennale, prove di tiro al poligono, su bersagli posti alla distanza di 100,0 m.
2. Detta prova viene considerata superata quando la rosata ottenuta, considerando i quattro migliori colpi su una serie di cinque eseguiti complessivamente, presenta una rosata non superiore a 6,0 cm.
3. Nella prova pratica di tiro al poligono, l'operatore qualificato deve impiegare esclusivamente le armi di proprietà che intende utilizzare, qualora autorizzate, negli interventi di controllo selettivo; il tipo di arma usata e il relativo calibro, nonché il numero di matricola, devono essere riportati nella certificazione comprovante l'esito positivo della prova, rilasciata dal poligono.
4. In caso di non superamento della prova di tiro l'interessato potrà riprovare dopo 12 mesi.

Articolo 14 Ter— VISORI NOTTURNI E FONTI LUMINOSE

1. Per il controllo selettivo notturno del cinghiale la Provincia metterà a disposizione visori notturni di avvistamento e di puntamento esclusi quelli militari o dotati di tubo intensificatore di 3^a generazione o superiore.

2. l'utilizzo di fonti luminose impiegate a piedi o direttamente sull'automezzo, anche in movimento, deve esser preventivamente autorizzato dal dirigente o suo delegato.

ARTICOLO 14 Quater– IMPIEGO DEI CANI

1. Gli operatori qualificati nello svolgimento dei compiti assegnati, possono impiegare cani di proprietà, purché iscritti all'anagrafe canina, come di seguito indicato:
 - a) da limiere e da seguita per gli interventi di girata e di braccata al cinghiale;
 - b) da tana per la scova della volpe;
 - d) da traccia, per il recupero della volpe e del cinghiale, secondo le norme previste nel regolamento della Provincia di Sondrio sul recupero degli ungulati feriti.

ARTICOLO 14 Quinquiter– RADIO RICETRASMITTENTI

1. Negli interventi sul territorio previsti nel precedente articolo 8, è consentito l'utilizzo di radio ricetrasmittenti nei canali 1-20 (433,050/433,575 MHz), così come riportato dal Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze, di cui al Decreto Ministeriale 8 luglio 2002.

Articolo 15 - MUNIZIONI

1. La Provincia fornisce, qualora richieste, esclusivamente le munizioni necessarie per l'utilizzo di armi a canna liscia a munizione spezzata all'operatore qualificato per gli interventi di volta in volta occorrenti.
2. La Provincia istituisce apposito registro di carico e scarico, nel quale vengono debitamente annotate le munizioni che l'Amministrazione fornisce ai singoli operatori. Questi ultimi sono obbligati a sottoscrivere il suddetto registro e rendicontare l'utilizzo delle munizioni assegnate.

Articolo 16– PROPRIETA' E DESTINAZIONE DELLE SPECIE ABBATTUTE

1. I capi abbattuti di corvidi, nutria e scoiattolo grigio, qualora richiesti alla Provincia, possono rimanere all'operatore, senza esborso di alcuna somma.
2. Salvo eventuali disposizioni diverse da parte della Provincia, le volpi e i cormorani devono essere consegnati all'A.S.L. di competenza o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, sezione di Sondrio.
3. Il cinghiale abbattuto rimane di proprietà della Provincia che lo aliena secondo le procedure dell'asta pubblica e il ricavato sarà accantonato per indennizzare i proprietari dei fondi sui quali è stato accertato il danno.

Articolo 17– RESPONSABILITA'

1. Ogni operatore qualificato è responsabile delle proprie azioni sul territorio e, per questo, deve dimostrare l'osservanza del punto c del precedente articolo 4.
2. La Provincia potrà ampliare la propria R.C.T. per le azioni di controllo della fauna selvatica e inselvatichita realizzate attraverso gli operatori qualificati, con tipologie e costi assicurativi.

Articolo 18– NORME FINALI

1. Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e relativi regolamenti sulla caccia, nonché quelle relative all'uso di armi e munizioni.

ALLEGATI: n. 4 schede



TAVOLO DEGLI STAKEHOLDERS SULLA LEGGE 157/1992

Si è costituito il Tavolo di lavoro permanente tra le associazioni ambientaliste (Amici della Terra, Fare Verde, Legambiente, LIPU, WWF), le associazioni venatorie (Arcicaccia, Federcaccia, Italcaccia) e le organizzazioni professionali agricole (Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e Confederazione Nazionale Coldiretti).

Il Tavolo condivide:

il parere negativo, pubblicamente espresso, nei confronti dei disegni e dei progetti di legge di modifica della Legge 11 febbraio 1992 n.157 *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio* presentati al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati per i quali ha chiesto la sospensione dell'iter parlamentare;

la positiva valutazione sulla Legge 157/92, che ha saputo mettere insieme differenti esigenze sociali ed economiche, nel rispetto della conservazione dell'importante patrimonio faunistico custodito in Italia, del ruolo delle imprese agricole e di una caccia sostenibile;

la necessità di favorire il confronto ed il dialogo tra le sensibilità dei diversi attori sociali avendo a riferimento gli interessi collettivi diffusi sotto il profilo della conservazione della natura e della fauna, della valorizzazione del sistema rurale a partire dal lavoro svolto dalle imprese agricole orientate alla qualità ed alla multifunzionalità e di un'attività venatoria responsabile;

la convinzione che scienza e conoscenza siano le direttrici sulle quali avviare la riflessione congiunta tra le Amministrazioni competenti (Stato, Regioni ed Enti locali) e le forze sociali interessate rispetto ad una valutazione dell'attuale normativa.

Per queste ragioni le Associazioni partecipanti al Tavolo hanno chiesto formalmente ai Ministeri delle Politiche Agricole e dell'Ambiente, nonché alle Regioni, la redazione della relazione sullo stato di attuazione della legge 157/92, peraltro prevista dall'art. 35 della medesima, che in maniera adeguata ed esaustiva rappresenti lo strumento di conoscenza propedeutico ad eventuali interventi migliorativi della legge stessa.

Tali interventi, comunque, a giudizio del Tavolo non possono che rafforzare l'impianto della legge 157/92 a partire da:

- 1) la conferma dello *status* della fauna come patrimonio indisponibile dello Stato e la sua tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, e nel rispetto dell'esigenza che l'esercizio venatorio non contrasti con la conservazione della fauna e non arrechi danno effettivo alla produzione agricola;
- 2) il riconoscimento che le convenzioni internazionali e le direttive comunitarie costituiscano lo strumento giuridico adeguato per la conservazione della fauna selvatica (comprese le specie cacciabili elencate nell'allegato II della direttiva Uccelli) e dei suoi habitat;
- 3) il riferimento alla ricerca scientifica quale strumento di conoscenza e di indirizzo per la conservazione e la gestione della fauna selvatica e della relativa compatibilità delle attività umane;
- 4) la valorizzazione del ruolo dell'impresa agricola attraverso la multifunzionalità nelle attività di gestione e manutenzione del territorio, previste dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*, e nelle attività faunistiche e faunistico-venatorie;
- 5) la compatibilità della caccia sostenibile con gli obiettivi di conservazione della fauna selvatica e della biodiversità e la sua utilità laddove concorra al mantenimento e al ripristino ambientale.

Il Tavolo, sulla base di queste premesse, sta lavorando alla definizione di proposte che riguardano:

- a) il miglioramento del sistema amministrativo della materia ambientale faunistico-venatoria, al fine di dare efficacia all'applicazione coerente della normativa nel rispetto degli indirizzi scientifici e della concertazione con gli attori sociali, nonché di armonizzare e semplificare il quadro normativo vigente in materia. In tale contesto si colloca la necessità di un più stretto raccordo tra Stato e Regioni, nel rispetto dei principi costituzionali, che realizzi la rigorosa applicazione delle leggi anche attraverso l'istituzione di un'Autorità di collegamento (denominata Consiglio Nazionale per la Protezione della Fauna Selvatica e il Prelievo Venatorio) che sostituisca il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale di cui all'art. 8 della L.157;
- b) la revisione della normativa sul risarcimento dei danni da fauna selvatica e la definizione di strumenti idonei per la gestione delle specie selvatiche c.d. *problematiche*, con particolare riferimento ad alcuni ungulati, nel rispetto delle norme contenute nelle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, al fine di rafforzare le specifiche misure di prevenzione dei danni. Qualora queste risultino inefficaci, è necessario il ricorso al controllo faunistico, inteso come attività straordinaria di contenimento numerico, da effettuarsi nel territorio agro-silvo-pastorale, per il soddisfacimento di un primario interesse pubblico e a difesa del reddito agricolo. Con particolare riferimento al cinghiale, nelle aree interessate da una presenza in sovrannumero rispetto alle densità-obiettivo concordate, si ritiene necessario individuare misure straordinarie per il controllo della suddetta specie, ivi incluso il divieto di immissione su tutto il territorio nazionale salvo le aree opportunamente autorizzate, controllate e recintate;
- c) il territorio agro-silvo-pastorale, confermando la ripartizione del territorio nelle percentuali previste dalla legge vigente (Art. 10, comma 3) e prevedendo che siano le Regioni ad elaborare i piani faunistico-venatori sulla base delle indicazioni scientifiche e dei dati acquisiti dalle Amministrazioni provinciali, alle quali ultime spetta l'attuazione dei medesimi;

- d) la reale applicazione della dimensione sub-provinciale degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con la previsione di distretti gestionali per talune specie. Inoltre, la certa definizione della natura giuridica degli ATC e dei CA al fine di migliorarne l'attività gestionale in termini di efficacia, operatività e trasparenza;
- e) la sostenibilità del prelievo venatorio, a partire da una sua efficace ed effettiva misurabilità, nel rispetto del rapporto cacciatore-territorio fissato dai piani faunistico-venatori, come riferimento essenziale anche alla previsione nazionale di una mobilità ordinata e programmata per l'attività venatoria sulla fauna migratrice (cfr. la disciplina della teleprenotazione già consolidata in alcune Regioni dell'Italia centrale);
- f) il ripristino dell'autonomia dell'INFS, così come previsto dall'articolo 7 della legge 157/92, nonché la sua valorizzazione e il potenziamento anche attraverso l'attribuzione di risorse umane e finanziarie certe ed adeguate;
- g) una diversa destinazione dei proventi delle tasse di concessioni governative e regionali che consenta:
- di istituire un fondo a sostegno dell'impresa agricola il cui lavoro sia finalizzato alle attività di ripristino e miglioramento ambientale e faunistico;
 - lo sviluppo e applicazione dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dalla fauna selvatica, nonché il risarcimento dei medesimi;
 - il finanziamento dell'INFS;
 - il finanziamento del Consiglio Nazionale per la Protezione della Fauna Selvatica e il Prelievo Venatorio;
- h) la coerente e completa applicazione delle Direttive Comunitarie sulla Natura anche al fine di rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione Europea con le Procedure d'Infrazione e i relativi pareri motivati;
- i) la lotta al bracconaggio, al fine di una radicale riduzione di tutte le sue forme, attraverso il rafforzamento dei controlli e l'adeguamento del sistema sanzionatorio, l'incremento delle risorse in dotazione agli organi preposti, la valorizzazione del volontariato e una più intensa e capillare azione informativa e di sensibilizzazione.

Sulla base di queste considerazioni le Parti aderenti al Tavolo si impegnano a formulare unitariamente e fornire a breve proposte di merito per il miglioramento della normativa.

Distinti saluti.

Roma, 26/11/2008

Amici della Terra

Fare Verde

Legambiente

LIPU

WWF

Arcicaccia

Federcaccia

Italcaccia

Confederazione Italiana Agricoltori

Confederazione Nazionale Coldiretti

Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana